



**COMUNE DI VAGLIA**  
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE  
Assessorato allo Sviluppo Economico

# **REGOLAMENTO PER LA CURA, GESTIONE E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.24 del 29.05. 2020

*maggio 2020*

<b>CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
ARTICOLO 1 – FINALITA' OGGETTO E AMBITO D'APPLICAZIONE.....	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI .....	4
ARTICOLO 3 – PRINCIPI ISPIRATORI .....	5
ARTICOLO 4 – CITTADINI ATTIVI .....	7
ARTICOLO 5 – PATTO DI COLLABORAZIONE.....	7
ARTICOLO 6 – AZIONI PREVISTE NEI PATTI DI COLLABORAZIONE.....	9
ARTICOLO 7 – INNOVAZIONE SOCIALE E SERVIZI COLLABORATIVI.....	10
ARTICOLO 8 – CREATIVITA' SOCIALE.....	10
ARTICOLO 9 – INNOVAZIONE DIGITALE.....	11
ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONE.....	11
<b>CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE.....</b>	<b>12</b>
ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI .....	12
ARTICOLO 12 – PROPOSTE DI COLLABORAZIONE .....	13
ARTICOLO 13 – INTERVENTI DI CURA OCCASIONALE .....	14
ARTICOLO 14 – AZIONI E INTERVENTI DI CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI.....	14
ART. 15 – GESTIONE CONDIVISA DI SPAZI PUBBLICI E SPAZI PRIVATI AD USO PUBBLICO.....	15
ART.16 – RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI EDIFICI .....	15
<b>CAPO III - FINANZIAMENTO AGEVOLAZIONI E RICONOSCIMENTI.....</b>	<b>17</b>
ART.17 - AUTOFINANZIAMENTO.....	17
ARTICOLO 18 – RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI .....	17
ARTICOLO 19 – MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE.....	17
ARTICOLO 20 – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.....	18

ARTICOLO 21 – ACCESSO AGLI SPAZI COMUNALI .....	18
ARTICOLO 22 – COPROGETTAZIONE .....	19
ARTICOLO 23 - FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE.....	19
<b>CAPO IV - FORMAZIONE.....</b>	<b>20</b>
ARTICOLO 24 – FINALITA’ DELLA FORMAZIONE .....	20
ARTICOLO 25 – IL RUOLO DELLE SCUOLE .....	20
<b>CAPO V - COMPETENZE OBBLIGHI E ASSICURAZIONI .....</b>	<b>22</b>
ARTICOLO 26 - RESPONSABILITA’ .....	22
ARTICOLO 27 – COMPETENZE E OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	22
ARTICOLO 28 - COMPITI DEL RESPONSABILE COMUNALE.....	22
ARTICOLO 29 - OBBLIGHI E REQUISITI DEI CITTADINI ATTIVI .....	23
ARTICOLO 30 - TUTELE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	23
<b>CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</b>	<b>25</b>
ARTICOLO 31 – CLAUSOLE INTERPRETATIVE.....	25
ARTICOLO 32 - VERIFICA .....	25
ARTICOLO 33 - REGIME TRANSITORIO.....	25
ARTICOLO 34 - CONTROVERSIE.....	25
ARTICOLO 35 – ENTRATA IN VIGORE .....	26

# CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

## ARTICOLO 1 – FINALITA' OGGETTO E AMBITO D'APPLICAZIONE

- 1.1 Il Comune di Vaglia riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato, quale espressione del contributo costruttivo della comunità alla cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
- 1.2 Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dell'art. 34 dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini volontari e il Comune di Vaglia, dando in particolare attuazione agli articoli 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 della Costituzione.
- 1.3 In coerenza con quanto previsto dagli art. 189 e 190 del D.Lgs 50/2016 i principi di "Sussidiarietà orizzontale" "Partenariato sociale" e "Baratto amministrativo" sono posti alla base del rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione per l'attuazione del programma di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
- 1.4 Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
- 1.5 La collaborazione tra cittadini e Comune si realizza attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa e attraverso la condivisione di dati in possesso della Pubblica Amministrazione.
- 1.6 Le norme del presente regolamento prevalgono su tutti gli altri regolamenti comunali qualora ricorrano le stesse fattispecie e condizioni.
- 1.7 Restano ferme e distinte le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione di benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e le norme che regolano la costituzione dell'Albo delle Associazioni territoriali;
- 1.8 Perdono efficacia invece le norme comunali sulle attività di "Volontariato" di cura e gestione beni comuni, perché interamente assorbite dalle presenti norme;

## ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

- 2.1 Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) **Amministrazione condivisa**: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente ai cittadini attivi ed Amministrazione di svolgere, su piano paritario, attività di interesse generale;
  - b) **Baratto amministrativo**: le riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa;
  - c) **Beni comuni** : i beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini e l'Amministrazione,

anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per garantire e/o migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione.

- d) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Vaglia nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- e) **Cittadine e cittadini attivi:** tutti i soggetti singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali di natura imprenditoriale o a vocazione sociale che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano in forma di volontariato per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni, ai sensi del presente regolamento.
- f) **Cura:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione, rafforzamento e manutenzione dei beni comuni, per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- g) **Gestione condivisa:** interventi sui beni comuni svolti congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione, con carattere di continuità e di inclusività.
- h) **Interventi di valorizzazione e di rigenerazione:** interventi di recupero, riattivazione, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, individuati tramite metodi di co-progettazione, processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nel territorio.
- i) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata da cittadini attivi, volta a proporre interventi, iniziative e progetti di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, a condizione che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- j) **Patto di collaborazione:** atto formale attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni, nonché le modalità di esecuzione degli stessi.
- k) **Rete civica:** lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi online e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.
- l) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, edifici, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico e relativi arredi e attrezzature.

### ARTICOLO 3 – PRINCIPI ISPIRATORI

3.1 La collaborazione tra cittadini volontari e Amministrazione si ispira ai valori di utilità sociale e ai seguenti principi generali:

- a) **Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo.

- b) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da promuovere l'aggregazione, in qualsiasi momento, di altri cittadini interessati a partecipare alle attività.
- c) **Informalità:** l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini attivi avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza dell'attività amministrativa.
- d) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti sulla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- e) **Gestione comunitaria:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono ispirarsi a forme di gestione democratica individuate attraverso una scrittura di regole condivise.
- f) **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.
- g) **Proporzionalità:** Gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione devono essere valutati dall'Amministrazione sulla base dell'effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici.
- h) **Prossimità e territorialità:** l'Amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.
- i) **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- j) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella rapporto instauratosi, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- k) **Sapere civico:** l'Amministrazione riconosce i cittadini come portatori di capacità e di risorse, intendendo come risorsa il capitale sociale, non economico, ma esperienziale e pragmatico, promuove la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio culturale e ambientale del proprio territorio.
- l) **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità nelle decisioni, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e

non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sociali; nella analisi costi benefici il valore sociale delle esperienze e dei benefici per la comunità deve pesare sulle valutazioni economiche.

#### **ARTICOLO 4 – CITTADINI ATTIVI**

- 4.1 L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
- 4.2 I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno. Tale attività può altresì esplicarsi attraverso la collaborazione con l'ente nell'analizzare, catalogare, mappare e valorizzare gli spazi pubblici cittadini, dando rilievo al punto di vista della cittadinanza nei processi gestionali di tali spazi, facendo riferimento alle banche dati dell'Amministrazione comunale.
- 4.3 Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale, portatrice di sapere civico, che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. L'efficacia dei patti di collaborazione è condizionata alla costituzione, secondo metodo democratico, della volontà della formazione sociale che assume l'impegno.
- 4.4 Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti.
- 4.5 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna pertanto a fornire ove occorra i materiali necessari allo svolgimento dell'attività ed oggettivamente necessari.
- 4.6 Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini

#### **ARTICOLO 5 – PATTO DI COLLABORAZIONE**

- 5.1 Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario per la realizzazione dei progetti e degli interventi. Il contenuto varia in relazione al grado di complessità dei progetti e degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
- 5.2 Le azioni e gli interventi contenuti nel Patto possono essere supportate da atti di mecenatismo, ai quali poter dare rilievo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, senza che questo costituisca diritti di esclusiva sul bene comune.
- 5.3 Al momento dell'instaurarsi del rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e i

cittadini, questi ed i funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere apposito atto formale riguardante:

- gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa e rigenerazione;
- le modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano;
- le modalità del monitoraggio;
- le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose, le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 28 del presente regolamento, nonché le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati e le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- le cause di esclusione per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
- le forme di sostegno da parte del Comune;
- l'eventuale affiancamento del personale comunale ai cittadini attivi; nei casi di particolare complessità o particolari condizioni del bene oggetto descritti e motivati nel progetto/proposta di collaborazione;
- la descrizione, in base al tipo di intervento, di tutti gli procedimenti necessari, quali acquisizioni di pareri e atti di assenso, dei provvedimenti e/o atti di propria competenza;
- la definizione delle responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza delle clausole del patto;
- le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione.

5.4 Il Patto dovrà contenere le seguenti dichiarazioni e impegni:

Per l'Amministrazione Comunale

- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi e che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'impegno ad assumere le spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

- l'impegno all'espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti per le fattispecie di attività oggetto del Patto e al supporto alle procedure delegate ai volontari nel corso di attuazione dello stesso.

#### Per i Cittadini attivi

- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di partecipazione ai servizi di pubblica utilità, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito e la disponibilità alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- l'impegno a rispettare tutte le procedure di legge per ogni adempimento necessario nel corso di esecuzione delle attività e degli interventi.

5.5 Il Patto sottoscritto da ambo le parti acquisisce un numero di registrazione e diviene impegnativo dei rispettivi oneri.

5.6 Al Patto contenente gli impegni ed obblighi delle parti viene allegata la Scheda Operativa firmata dal responsabile comunale e sottoscritto dal volontario per accettazione.

5.7 I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

5.8 La durata del programma del patto di collaborazione non supera di norma i 3 anni, eventualmente prorogabile nei casi che richiedano tempi maggiori per il completamento.

### **ARTICOLO 6 – AZIONI PREVISTE NEI PATTI DI COLLABORAZIONE**

6.1 Le attività di cui al presente regolamento rientrano nella definizione delle attività di volontariato, in quanto prestate in modo spontaneo e gratuito dai cittadini in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

6.2 Le azioni sono finalizzate a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi previsti dal Comune e migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

6.3 Le attività di collaborazione con l' Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:

- disponibilità di beni mobili e immobili;
- attività di gestione, conservazione, manutenzione e riqualificazione di beni mobili, immobili e immateriali;
- realizzazione di eventi e iniziative;

- attività di comunicazione.

6.4 La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità ed in particolare:

- a) la cura occasionale;
- b) la cura costante e continuativa;
- c) la gestione condivisa occasionale;
- d) la gestione condivisa costante e continuativa;
- e) la rigenerazione temporanea
- f) la rigenerazione permanente.

6.5 I settori comunali interessati riguardano essenzialmente

- a) Tecnico e Ambientale
- b) Turistico Commerciale Produttivo
- b) Servizi alla Persona
- c) Sport e Tutela animali
- d) Cultura

6.6 Le attività lavorative dei cittadini non possono espletarsi all'interno di cantieri temporanei o mobili affidati dal Comune a Imprese appaltatrici.

## **ARTICOLO 7 – INNOVAZIONE SOCIALE E SERVIZI COLLABORATIVI**

7.1 La collaborazione con i cittadini attivi:

- promuove la produzione di servizi che soddisfino bisogni collettivi, secondo principi di condivisione e collaborazione anche attraverso piattaforme e ambienti digitali;
- favorisce forme inedite di collaborazione civica all'innovazione sociale anche al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici, nonché di offrire risposta all'emergere di nuovi bisogni sociali.

7.2 Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

7.3 Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

## **ARTICOLO 8 – CREATIVITA' SOCIALE**

8.1 Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree pubbliche o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo di capacità e di aggregazione solidale.

8.2 Per il perseguimento di tale finalità il Comune potrà rendere disponibili spazi e/o edifici di

cui al presente regolamento per lo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività locale e in particolare di quella giovanile e/o e di nuove forme del lavoro.

- 8.3 Il Comune promuove la creatività locale anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto o di degrado sociale.

## **ARTICOLO 9 – INNOVAZIONE DIGITALE**

- 9.1 Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per le piattaforme pubbliche da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture, aperti in un'ottica di beni comuni digitali e di open data.
- 9.2 Al tal fine il Comune condivide le infrastrutture e piattaforme digitali con i soggetti che partecipano all'innovazione e allo sviluppo digitale e che mettono a disposizione del territorio e dell'Amministrazione le proprie competenze per lo sviluppo di servizi innovativi online.

## **ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONE**

- 10.1 Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini attivi, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, prevedendo le necessarie forme di utilizzo della rete civica e dei social network.
- 10.2 Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'Amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini.

## CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

### ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 11.1 Il Comune può promuovere la stipula di patti di collaborazione individuando ambiti di intervento che potranno formare oggetto di azioni di cura, gestione condivisa o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con le cittadine e i cittadini attivi.
- 11.2 Ai ai fini di cui al punto 1 il Comune pubblica annualmente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto d' intervento di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi. L'elenco viene di norma definito dalla Giunta nell'ambito della più generale programmazione comunale e può essere modificato durante l'anno con provvedimento motivato dello stesso organo comunale.
- 11.3 Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua la struttura deputata alla ricezione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente alla trasmissione delle proposte agli uffici interessati, presso i quali verrà individuato, tra i responsabili di settore e di area, un responsabile del procedimento, che costituirà per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.
- 11.4 I cittadini singoli, le associazioni e altre realtà attive sul territorio possono proporre patti di collaborazione all'Amministrazione attraverso la struttura amministrativa deputata di cui al precedente comma 3.
- 11.5 Le proposte dei cittadini possono riguardare anche attività non rientranti negli elenchi comunali, nel qual caso la Giunta, previa istruttoria da parte del responsabile del procedimento, è tenuta a valutare la rispondenza della proposta ai principi fondanti e il vantaggio della stessa per la collettività, facendo anche la eventuale verifica costi-benefici e deliberando l'accoglimento o meno della proposta.
- 11.6 Per la sottoscrizione di Patti che presentano una maggiore complessità e valore dei beni oggetto d'intervento dovrà essere effettuata la verifica costi-benefici.
- 11.7 Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
- 11.8 In relazione alle attività proposte dal Comune non è necessaria l'espressione formale del consenso; mentre negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione di cui all' articolo 5.
- 11.9 L'Atto conclusivo che stabilisce il patto tra l'Amministrazione e i cittadini attivi, finalizzato alla corretta realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, è di competenza del Responsabile dell'area di riferimento.
- 11.10 Alla firma del Patto dovrà essere sottoscritta dai Volontari e dal Responsabile del Procedimento la scheda operativa descrittiva del progetto con indicazione dei benefici di

carattere pubblico dello stesso, con riferimento al personale e alle risorse impiegate, nonché ai tempi di realizzazione, alla manutenzione e gestione ed ogni altra informazione necessaria al controllo e valutazione degli interventi.

11.11 Nel corso di validità del patto potranno essere apportate modifiche al progetto purché riconosciute necessarie e funzionali ad un migliore raggiungimento degli obiettivi. La variante dovrà ottenere il parere favorevole del Responsabile del Procedimento ed essere accolta con atto formale del Responsabile del Servizio interessato.

## **ARTICOLO 12 – PROPOSTE DI COLLABORAZIONE**

12.1 La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
- b) sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento;
- c) rientri tra le forme di collaborazione occasionale di cui all'art. 13.

12.2 La proposta di collaborazione si esplicita attraverso la redazione di un progetto più o meno dettagliato in base alla complessità dei casi, che di norma riceve il N.O. dell'Amministrazione comunale secondo le procedure sotto riportate. Nei casi più semplici il progetto è rappresentato esclusivamente dalla Scheda Operativa.

12.3 Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione.

12.4 Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnico-amministrativa degli uffici e all'iter di cui all'art. 11.

12.5 Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1, l'iter procedurale è quello definito nel successivo art. 13, che si conclude con la sottoscrizione della Scheda Operativa.

12.6 La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta, acquisiti i pareri di conformità delle opere.

12.7 Qualora per la valutazione della proposta sia necessaria una istruttoria che coinvolga più uffici o necessiti acquisire pareri e atti di assenso, il Responsabile del Procedimento comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti; comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.

12.8 Nel caso in cui non sussistono le condizioni tecniche o di opportunità per procedere all'approvazione della proposta, il responsabile del procedimento lo rende noto attraverso i siti istituzionali di comunicazione.

12.9 In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, da parte del Responsabile dell'area interessata alla gestione del bene oggetto d'intervento.

12.10 La proposta ritenuta ammissibile viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente per un periodo di 30 (trenta) giorni, entro il quale potranno essere acquisiti, da parte di tutti i

soggetti interessati, eventuali osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa.

### **ARTICOLO 13 – INTERVENTI DI CURA OCCASIONALE**

- 13.1 In relazione agli interventi di cura e rigenerazione ricorrenti, definiti anche di collaborazione ordinaria o cura occasionale il Responsabile di Settore individua con propria determinazione le casistiche individuate in ragione della presumibile maggior frequenza e della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza. Con lo stesso atto definisce presupposti, condizioni, assicurazioni e iter istruttorio per l'attivazione degli interventi. Il responsabile a mezzo di apposito avviso invita i cittadini interessati a presentare la propria disponibilità per l'affidamento degli incarichi di cura occasionale.
- 13.2. I cittadini che intendono offrire la propria opera di volontariato dovranno presentare le domande entro il termine stabilito nel predetto avviso, utilizzando unicamente ed esclusivamente il modello che sarà predisposto dal Comune. E' pertanto ammessa la presentazione delle domande in ogni periodo dell'anno. Le stesse saranno tenute in considerazione in caso di sostituzione di altri volontari o di esigenze di nuove collaborazioni, sopravvenute nel corso dell'anno.
- 13.3 Delle proposte pervenute, in coordinamento tra i vari responsabili, viene formato un elenco dei volontari in possesso dei requisiti richiesti, articolando detto elenco per tipologie d'intervento.
- 13.4 La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma ricade all'interno del protocollo di collaborazione definito nella Scheda Operativa.
- 13.5 Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune provvede a darne adeguata pubblicità.

### **ARTICOLO 14 – AZIONI E INTERVENTI DI CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI**

- 14.1 Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'articolo 6 del presente Regolamento.
- 14.2 I volontari non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
- 14.3 Gli interventi di natura imprenditoriale sono possibili ai fini del presente regolamento, solo a condizione che non producano ai privati vantaggi economici diretti o indiretti.
- 14.4 Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, per garantire che gli interventi stessi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

- 14.5 Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare anche grazie ad un contributo economico dei cittadini attivi.
- 14.6 Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
- 14.7 Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
- 14.8 L'Amministrazione può assumere l'esecuzione di parte degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'Amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti.
- 14.9 Gli interventi di rigenerazione da eseguire sono soggetti alla normativa vigente in materia di individuazione e di requisiti degli operatori economici, esecuzione e collaudo, ove applicabile.

#### **ART. 15 – GESTIONE CONDIVISA DI SPAZI PUBBLICI E SPAZI PRIVATI AD USO PUBBLICO**

- 15.1 Il Patto di Collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o di uno spazio privato ad uso pubblico.
- 15.2 I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
- 15.3 Deve in ogni caso essere garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo
- 15.4 Per la cura e gestione condivisa degli spazi pubblici il Comune favorisce le forme di aggregazione dei proprietari e/o degli esercizi commerciali che in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico o privato ad uso. Sulle aree riservate a verde pubblico urbano di cui all'art. 4, comma 5, legge 14 gennaio 2013, n. 10, è riconosciuto il diritto di prelazione ai proprietari che raggiungano almeno il 66 per cento delle proprietà ai sensi dell'art. 189 del D. Lgs 50/2016.
- 15.5 Nel patto di collaborazione verranno indicate le modalità di conduzione del bene, con specificazione di ruoli, compiti e responsabilità.

#### **ART.16 – RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI EDIFICI**

- 16.1 La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale e anche dall'esito di procedure partecipative, individua nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune, gli edifici in stato di parziale, o totale disuso, o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestino ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
- 16.2 Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale

disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

- 16.3 I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
- 16.4 La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui all'art.6.
- 16.5 La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
- 16.6 I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali successivi miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'Amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.
- 16.7 Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile; nel patto verranno stabilite le forme di fruizione pubblica del bene.

## **CAPO III - FINANZIAMENTO AGEVOLAZIONI E RICONOSCIMENTI**

### **ART.17 - AUTOFINANZIAMENTO**

- 17.1 Il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti, finalizzate all'autofinanziamento.
- 17.2 Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

### **ARTICOLO 18 – RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI**

- 18.1 Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni.
- 18.2 Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati, non siano affrontabili con sostegni in natura, ossia con beni e servizi forniti direttamente dall'ente.
- 18.3 Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
- 18.4 Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo dell'eventuale contributo comunale e le modalità di erogazione.
- 18.5 La liquidazione dell'eventuale contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 18.6 Possono essere rimborsati i costi relativi a:
- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
  - b) polizze assicurative;
  - c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

### **ARTICOLO 19 – MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE**

- 19.1 Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce i dispositivi di protezione individuale, i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività.
- 19.2 Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone

condizioni al termine delle attività.

19.3 Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di mettere temporaneamente i suddetti beni di cui è comodatario a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe, nel qual caso il cittadino responsabile si fa da garante per la correttezza del loro uso.

## **ARTICOLO 20 – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

20.1 I patti di collaborazione possono prevedere, ove possibile, procedure semplificate in relazione agli adempimenti amministrativi strumentali alla loro realizzazione. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra cittadini attivi e Amministrazione comunale.

20.2 Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione, aventi finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, possono essere assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse; in tali casi, alle stesse possono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n°507.

20.3 Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs 50/2016 – “Baratto Amministrativo”, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.

20.4 Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione della tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

20.5 Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento TOSAP, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- si tratti di iniziative occasionali;
- siano finalizzate esclusivamente al finanziamento dei patti di collaborazione;
- gli eventuali beni ceduti per la raccolta fondi siano di modico valore.

## **ARTICOLO 21 – ACCESSO AGLI SPAZI COMUNALI**

21.1 I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento che sia diretta alla realizzazione degli interventi di cui art. 1 e 5 del presente regolamento.

21.2 L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune, pertanto gratuito.

## **ARTICOLO 22 – COPROGETTAZIONE**

- 22.1 Per i patti di collaborazione richiedenti maggiore complessità il Comune può invitare, attraverso avviso pubblico, i cittadini e cittadine attivi e portatori di saperi nella materia, a collaborare alla progettazione degli interventi.
- 22.2 Qualora gli interventi siano oggetto di una proposta di collaborazione riguardante azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni di particolare interesse pubblico il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

## **ARTICOLO 23 - FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE**

- 23.1 Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di riconoscimento pubblico, quali ad esempio l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
- 23.2 La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

## **CAPO IV - FORMAZIONE**

### **ARTICOLO 24 – FINALITA' DELLA FORMAZIONE**

- 24.1 Il Comune riconosce la formazione come strumento per orientare e sostenere le azioni necessarie a dare risposte ai nuovi bisogni; promuove quindi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, percorsi formativi finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori di riferimento di cui all'articolo 3.
- 24.2 La formazione è rivolta ai cittadini attivi, al personale dipendente, agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
- 24.3 L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze del proprio personale e le proprie banche dati, favorendo l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
- 24.4 La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
- a) leggere e analizzare gli spazi pubblici attraverso il patrimonio informativo digitale reso dall'Amministrazione;
  - b) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia, valorizzazione e manutenzione;
  - c) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
  - d) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
  - e) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme digitali.
- 24.5 La formazione rivolta al personale dipendente e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente:
- a) alla conoscenza di base e alla applicazione delle tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
  - b) alla conoscenza di base e all'utilizzo degli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
  - c) alla conoscenza di base e all'utilizzo degli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali e di gestione del patrimonio informativo attraverso banche dati.

### **ARTICOLO 25 – IL RUOLO DELLE SCUOLE**

- 25.1 Il Comune promuove l'educazione alla cittadinanza attiva nelle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di mappatura, cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni tra genitori, studentesse e studenti e istituzione scolastica.

- 25.2 Il Comune collabora con le scuole di ogni ordine e grado e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie.
- 25.3 I patti di collaborazione con le scuole e con l'università possono prevedere che l'impegno delle studentesse e degli studenti in azioni di mappatura, cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

## **CAPO V - COMPETENZE OBBLIGHI E ASSICURAZIONI**

### **ARTICOLO 26 - RESPONSABILITA'**

- 26.1 Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni concordati tra l'Amministrazione e i cittadini.
- 26.2 L'espletamento delle attività di cui ai Patti di Collaborazione è svolto dai volontari nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e con assunzione di tutti i rischi connessi, pertanto va individuato un responsabile cui spetta verificare il rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
- 26.3 I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi e rispondono degli eventuali danni cagionati a persone o cose nell'esercizio della propria attività, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

### **ARTICOLO 27 – COMPETENZE E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

- 27.1 L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di cittadini singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità di volta in volta individuabili nell'ambito della progettazione concordata.
- 27.2 L'instaurazione di rapporti con singoli cittadini non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
- 27.3 Qualora le attività di cui al comma 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei cittadini singoli impiegati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.
- 27.4 L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai cittadini attivi ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

### **ARTICOLO 28 - COMPITI DEL RESPONSABILE COMUNALE**

- 28.1 I cittadini che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più attività di cui all'art. 6 si coordinano con un operatore pubblico individuato per ciascuna attività dall'Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:
- curare l'istruttoria del progetto ai sensi della L.241/90;

- acquisire le attestazioni che i cittadini inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- verificare che lo svolgimento delle attività dei cittadini avvenga nel rispetto dei diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici e/o visite sul posto, colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

## **ARTICOLO 29 - OBBLIGHI E REQUISITI DEI CITTADINI ATTIVI**

29.1 I cittadini devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- a) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'incarico stesso, da comprovarsi attraverso apposita certificazione rilasciata dal medico di base o autocertificazione;
- b) un'età superiore ai 18 anni; ai volontari minori di età potranno essere affidati esclusivamente procedimenti con una valutazione dei rischi minima e previa autorizzazione genitoriale relativa allo specifico impiego e/o con l'accompagnamento di un adulto delegato.

29.2 I cittadini devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato; devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

29.3 I singoli cittadini impiegati in attività di collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di un elemento identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza e devono rispettare l'obbligo di non diffondere notizie e/o informazioni riservate apprese durante l'espletamento dei compiti assegnati.

29.4 E' compito dei cittadini rispettare le misure inerenti la tutela della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dotarsi pertanto di tutti i dispositivi di protezione richiesti dalla suddetta normativa, in ragione della natura dell'attività stessa.

## **ARTICOLO 30 - TUTELE E COPERTURE ASSICURATIVE**

30.1 I soggetti coinvolti nelle attività di gestione saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale per la responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività, nonché per gli infortuni che gli stessi soggetti coinvolti nel patto dovessero subire durante lo svolgimento delle stesse, in conformità alle previsioni di legge e secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

30.2 La Polizza assicurativa può essere stipulata dall'Amministrazione o direttamente dai

volontari, nel qual caso può essere oggetto di rimborso spese.

- 30.3 I Volontari, soggetti proponenti e/o collaboratori impegnati nelle attività di realizzazione dei Patti di Collaborazione risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.
- 30.4 L'Amministrazione comunale si riserva, altresì, di rivalersi nei confronti del/i volontario/i in caso in cui, nello svolgimento dell'attività, venga arrecato danno a persone o cose per colpa grave o dolo.
- 30.5 Nel caso di Patti di collaborazione che presentano una maggiore complessità e riguardano beni di rilevante valore, verranno definite all'interno dell'atto le forme di garanzia della copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, nell'esercizio della propria attività ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ARTICOLO 31 – CLAUSOLE INTERPRETATIVE**

31.1 Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini le disposizioni del presente regolamento devono sempre essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

### **ARTICOLO 32 - VERIFICA**

32.1 Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di 6 mesi, al termine del quale il Comune provvede alla valutazione dell'attività complessivamente svolta in applicazione dei patti di collaborazione stipulati ed eventualmente alla modifica ed integrazione del presente regolamento.

32.2 Anche successivamente al primo periodo di sperimentazione il Comune verifica periodicamente, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

### **ARTICOLO 33 - REGIME TRANSITORIO**

33.1 Durante il primo esercizio finanziario in cui il Regolamento diviene efficace, l'elenco dei beni comuni da mettere a disposizione dei patti di collaborazione viene approvato dalla Giunta, tenendo conto del bilancio approvato con particolare riferimento alla Programmazione delle opere pubbliche, al Piano degli Investimenti e al Piano delle alienazioni.

33.2 In attesa di formazione dell'elenco da parte della Giunta, il Comune può accogliere le proposte dei cittadini secondo le modalità di cui all'art.11 comma 5 del presente Regolamento.

33.3 Le esperienze di collaborazione tra cittadini attivi e il Comune già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

### **ARTICOLO 34 - CONTROVERSIE**

34.1 Qualora insorgano controversie tra le parti che hanno sottoscritto il patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi, nessun compenso può essere riconosciuto a tali soggetti.

34.2 Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

## **ARTICOLO 35 – ENTRATA IN VIGORE**

35.1 Il presente regolamento entra in vigore entro quindici giorni dalla data di adozione della relativa deliberazione che lo approva. La sua corretta efficacia è legata alla individuazione da parte della Giunta comunale, entro lo stesso termine, della struttura di ricezione delle domande di partecipazione e delle proposte.

35.2 Nello stesso termine di cui al precedente punto la Giunta approva:

- lo schema tipo del Patto di Collaborazione contenente i requisiti minimi, gli obblighi e gli oneri essenziali;
- il fac-simile della scheda operativa descrittiva del progetto/proposta di collaborazione e contenente ogni dettaglio e dichiarazione occorrente alla sua corretta esecuzione;
- il modulo per formulare le proposte di collaborazione.

35.3 Ogni modifica correttiva e/o integrativa degli elaborati di cui al punto 2, per adeguamento alle singole fattispecie, sarà compito del Responsabile del Servizio preposto all'attuazione del Patto, il quale garantirà che le suddette modifiche siano coerenti con i principi del Regolamento e contengano le dichiarazioni obbligatorie per il corretto svolgimento delle attività.